



**COMUNE di FABRICA di ROMA**  
(Provincia di Viterbo)

**Regolamento componente "TARI"**  
(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione rifiuti)

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 4 Soggetto attivo

**TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

- Art. 5 Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6 Soggetti passivi
- Art. 7 Locali ed aree non soggette al tributo
- Art. 8 Esclusione dall'obbligo del conferimento
- Art. 9 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al servizio pubblico
- Art. 10 Superficie degli immobili

**TITOLO III - TARIFFE**

- Art. 11 Costo di gestione
- Art. 12 Determinazione della tariffa
- Art. 13 Articolazione della tariffa
- Art. 14 Periodi di applicazione del tributo
- Art. 15 tariffa per le utenze domestiche
- Art. 16 Occupanti le utenze domestiche
- Art. 17 tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 18 Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 19 Scuole statali
- Art. 20 Tributo giornaliero
- Art. 21 Tributo provinciale

**TITOLO IV - RIDUZIONI e AGEVOLAZIONI**

- Art. 22 Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 23 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 24 Riduzioni per il recupero
- Art. 25 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 26 Ulteriori riduzioni ed esenzioni
- Art. 27 Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

**TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO e RISCOSSIONE, CONTENZIOSO**

- Art. 28 Obbligo di dichiarazione
- Art. 29 Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 30 Poteri del Comune
- Art. 31 Accertamento



## COMUNE DI FABRICA DI ROMA

PROVINCIA DI VITERBO

- Art. 32 Sanzioni
- Art. 33 Riscossione
- Art. 34 Interessi
- Art. 35 Rimborsi
- Art. 36 Somme di modesto ammontare
- Art. 37 Contenzioso

### TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI e TRANSITORIE

- Art. 38 Entrata in vigore ed abrogazione
- Art. 39 Clausola di adeguamento
- Art. 40 Disposizioni transitorie

Allegati

all. A : categorie di utenze non domestiche





TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC", prevista dall'art 1, commi dal 639 al 705 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata, qui disciplinata, ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 678 dell'art. 1 della citata L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i..
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

**Gestione e classificazione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dal regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce "rifiuto", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, o abbia l'intenzione, o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 :
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett.a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lett. b) ed e) del presente comma.

Art. 3

**Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 :
  - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera ed il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del Decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
  - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;



c) il suolo non contaminato ed altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lett. b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la natura umana.

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua, o della prevenzione di inondazioni, o siccità, o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000 e successive modificazioni.

2. Sono, altresì, escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento :

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 117.

#### Art. 4

##### Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettati al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

## TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

#### Art. 5

##### Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali ed accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Si intendono per :

a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;



b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;

d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività in genere.

3. Sono escluse dal tributo :

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini ed i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 codice civile, che non siano detenute od occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio, o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo, oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonia o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata, altresì, dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile, o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali, oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).

6. Sono, inoltre, soggette alla categoria 3 (autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all'allegato A:

- a) le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonia o informatica.
- b) le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dall'assenza di atti autorizzativi).

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

#### Art. 6

#### Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda, o detenga, a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso destinati, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti condominiali di cui all'art. 1117 codice civile, utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti, o conduttori, delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a 6 (sei) mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali, o delle aree, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso



comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi, gli altri obblighi, o diritti, derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

**Art. 7**

**Locali ed aree non soggetti al tributo**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo semplificativo :
  - a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura di servizi pubblici a rete;
  - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ad esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - d) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo, o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori, fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - e) le aree adibite in via esclusiva al transito, o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate, né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite, in via esclusiva, all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
  - g) gli edifici adibiti, in via permanente ed esclusiva, all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluso in ogni caso le abitazioni dei ministri del culto ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria, o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo, ai sensi del precedente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora ed alle sanzioni per infedele dichiarazione.

**Art. 8**

**Esclusione dall'obbligo di conferimento**

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 7.

**Art. 9**

**Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art. 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.



2. Non sono, in particolare, soggette a tributo:

- a) le superfici adibite ad allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria, o di variazione, il ramo d'azienda e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati ad urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

#### Art. 10

##### Superficie degli immobili

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte, o iscrivibili, nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte, o iscrivibili, nel catasto edilizio urbano sarà pari all' 80 % (ottanta per cento) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
4. la superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

#### TITOLO III – TARIFFE

#### Art. 11

##### Costo di gestione

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani, almeno 2 (due) mesi prima del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano, eventualmente, verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.



riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo ed a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

#### **Art.12**

##### **Determinazione della tariffa**

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrispondere un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anni di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

#### **Art. 13**

##### **Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti e ad una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4° e 4b, allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

#### **Art. 14**

##### **Periodi di applicazione del tributo**

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione, o la detenzione, dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.



Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 29, decorrendo, altrimenti, dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno, di regola, conteggiate a congruaggio.

#### Art. 15

##### Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

#### Art. 16

##### Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune. Devono, comunque, essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza, ad es. le colf-badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o, comunque, non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
5. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'art. 33, comma 1, con eventuale congruaggio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
6. Per le unità immobiliari abitative domestiche occupate e non, tenute a disposizione dai soggetti che anagraficamente siano o meno residenti nel Comune, ai fini dell'applicazione dello schema tariffario il numero degli occupanti da considerare è pari a due componenti per famiglia, comprendente la quota fissa e la quota variabile.
7. Per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 - C/6 e C/7, adibite a pertinenza delle abitazioni di cui al precedente art. 5 comma 2 lettera c), nella misura massima di una per



categoria, ai fini dell'applicazione dello schema tariffario il numero degli occupanti considerati è pari a un componente e viene considerata la sola tariffa fissa.

8. Per le ulteriori unità immobiliari classificate C/2 – C/6 e C/7, ancorché adibite a pertinenza ma eccedenti il numero consentito di cui al precedente comma, ai fini dell'applicazione dello schema tariffario il numero degli occupanti considerati è pari a un componente ma comprendente sia la quota fissa che la quota variabile per famiglia.

#### **Art. 17**

##### **Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinanti per ogni classe di attività contestualmente all'adozione delle delibera tariffaria.

Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal vigente Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa, l'Ente Gestore potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile da parte dell'Ente Gestore nei confronti dell'utenza non domestica.

#### **Art. 18**

##### **Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie di attività.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività viene, di regola, effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale, o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono assoggettate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è, di regola, unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per l'attività specifica esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale, o da altri elementi.



**Art. 19**  
**Scuole statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D. L 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

**Art. 20**  
**Tributo giornaliero**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentandola del 50 %.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilabili.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti ed in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli artt. 24 (recupero), 25 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 26 (ulteriori riduzioni ed esenzioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'art. 22 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'art. 23.
6. L'Ufficio Tributi, o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento della TOSAP, introitano i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

**Art. 21**  
**Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

**TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni**

**Art. 22**  
**Riduzioni per le utenze domestiche**

1. Non sono stabilite e regolamentate riduzioni o agevolazioni facoltative per le utenze domestiche.



**Art. 23**

**Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 15 % dei locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 (centottantatre) giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

**Art. 24**

**Riduzioni per il recupero**

1. La tariffa è ridotta a consuntivo nei seguenti casi :
  - a) nei confronti delle utenze domestiche e non domestiche che effettuano la raccolta differenziata presso i Centri di Raccolta, prevedendo uno sconto proporzionato al materiale raccolto in maniera differenziata;
  - b) nei confronti delle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo possono cumularsi fino ad un massimo del 100 % della quota variabile della tariffa base di riferimento e saranno determinate con la delibera di approvazione delle tariffe.
3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando idonea documentazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo, salvo i casi in cui siano predisposti idonei strumenti di misurazione e rendicontazione.
4. Il tributo è ridotto nella misura del 15 % nei confronti dei complessi a carattere turistico siti in ambito agricolo connessi ad attività agrituristiche, che vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e, quindi, della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali, nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività.

**Art. 25**

**Riduzioni per inferiori livelli di prestazioni del servizio**

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40 % per le utenze poste ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

**Art. 26**

**Ulteriori riduzioni ed esenzioni**

1. Il Consiglio comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale, per le altre scuole pubbliche o musei, ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.



2. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalla lett. a) alla lett. e) del comma 659 art.1 L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.
3. Nella delibera del Consiglio comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi in bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente, le casistiche per l'accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, all'apposito modulo di richiesta.
4. Nella Delibera del Consiglio comunale deve essere data pubblicità nelle forme adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune e del Gestore.
5. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune.
6. Con deliberazione della Giunta Comunale sono approvati, secondo gli indirizzi ed i limiti di spesa determinati dal Consiglio comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni e l'entità delle stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio comunale, al Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.
7. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che, eventualmente, fossero già state versate.

#### **Art. 27**

#### **Cumulo di riduzioni ed agevolazioni**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% dell'intera tariffa.

### **TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

#### **Art. 28**

#### **Obbligo di dichiarazione**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo ed in particolare :
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - c) il modificarsi, o il venir meno, delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.
2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 6 del presente Regolamento.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.



**Art. 29**

**Contenuto e presentazione della dichiarazione**

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso, o della detenzione, dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli interessati.

2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate, o accertate, ai fini del tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D. L. 201/2011 art. 14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) e della tariffa di igiene ambientale prevista dall'art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dell'art. 238 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2).

3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione, o cessazione, va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere :

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno ed i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del/i proprietario/i dello stesso;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere :

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al gestore del tributo, oppure può essere inoltrata allo stesso :



- a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.);
- b) via fax;
- c) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata.

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), c) fa fede la data di invio.

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

### **Art. 30 Poteri del Comune**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici, ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 (sette) giorni.

Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente, o altro impedimento, alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2719 codice civile.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte, o iscrivibili, nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali ed i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 % della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

### **Art. 31 Accertamento**

1. L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata, o sarebbe, dovuta essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica, distintamente, le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro 60 (sessanta) giorni) dalla ricezione e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al Regolamento Generale delle entrate comunali.



**Art. 32**  
**Sanzioni**

1. In caso di omesso, o insufficiente, versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30 % di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 (quindici) giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad 1/15 (un quindicesimo) per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% (cento per cento) al 200% (duecento per cento) del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00 (euro cinquanta/00).
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% (cinquanta per cento) al 100% (cento per cento) del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 (euro cinquanta/00).
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 30, comma 2, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 (euro cento/00) ad € 500,00 (euro cinquecento/00). La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa, ovvero per l'infedele dichiarazione, sono ridotte ad 1/3 (un terzo) se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica in ogni caso, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

**Art. 33**  
**Riscossione**

1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche tramite il soggetto gestore del servizio rifiuti, per posta semplice, gli inviti di pagamento per ogni specifica utenza.
2. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo, di norma, almeno 2 (due) rate a scadenza semestrale ed in modo anche differenziato con riferimento alla TARI ed alla TASI. E', comunque, consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. Per l'anno 2014 il versamento è effettuato in nr. tre rate le cui scadenze saranno stabilite dalla giunta Comunale.
4. Il versamento è effettuato, a partire dall'anno 2015, in numero tre rate, con scadenza 30 aprile, 31 agosto e 31 dicembre con possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
6. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale.
7. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. ed a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, sollecito di pagamento con intimazione di versare dette somme in un'unica rata entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, con l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso o insufficiente pagamento di cui all'art. 32, comma 1, oltre agli interessi di mora e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.



**Art. 34**  
**Interessi**

1. Gli interessi di mora, di rateazione ed i rimborso sono computati nella misura definita nel Regolamento generale delle Entrate Comunali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

**Art. 35**  
**Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso legale vigente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

**Art. 36**  
**Somme di modesto ammontare**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria ed al rimborso per somme inferiori a € 12,00 (euro dodici/00) per anno d'imposta.

**Art. 37**  
**Contenzioso**

1. Avverso il sollecito di pagamento, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 547 e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione ed all'uso delle superfici, o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano, altresì, gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

**TITOLO VI –DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 38**  
**Entrata in vigore ed abrogazioni**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Poiché ai sensi dell'art. 1, comma 704, della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i. è abrogato l'art. 14 (TARES) del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, a partire dal 1° gennaio 2014 sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente Regolamento.



**Art. 39**  
**Clausola di adeguamento**

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



**VERBALE DI VERIFICA N. 6 DEL REVISORE UNICO  
4 giugno 2014**

Il giorno 4 giugno 2014 alle ore 10,00, presso il Comune di Fabrica di Roma, il sottoscritto, Revisore unico ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267/2000, assistito da Giorgi Ivana, Responsabile del Servizio Finanziario, rilascia il seguente

**Parere sui regolamenti Iuc – Imu – Tasi - Tari**

**Premesso**

- che il Consiglio Comunale nella seduta del 6/06/2014 dovrà approvare i regolamenti Iuc, Imu, Tasi e Tari antecedentemente all'approvazione del Bilancio di previsione 2014;
- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale con cui il Comune provvederà ad i Regolamenti IUC, IMU, Tasi e Tari;
- che con comunicazione del 4/06/2014 veniva trasmesso all'Organo di Revisione le bozze di Regolamenti da approvare in tema di: Iuc – Imu – Tasi - Tari;

**Visto**

- che l'art. 52 del D. Lgs. n° 446 del 1997 in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della quota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 1, commi da 639 a 737 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- le bozze dei regolamenti: Disciplina Generale IUC, disciplina Imu, disciplina Tasi, disciplina Tari.

**CONSIDERATO**

- che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone: dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**ESAMINATO**

- Le proposte di Delibera da sottoporre al consiglio convocato per il giorno 06/06/2014 aventi i seguenti oggetti: approvazione regolamento per l'applicazione

1/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario s'incarica di procedere alla notifica del presente verbale al Sindaco come presidente del Consiglio Comunale, a tutti i Responsabili di Settore dell'Ente interessati ed al Tesoriere.

Firma

dell'imposta unica comunale – Disciplina generale (IUC), approvazione Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvazione regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvazione Regolamento per l'applicazione delle tasse sui rifiuti (TARI).

- Le Bozze di regolamento con le quali vengono regolamentate: la disciplina generale IUC, la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), la disciplina delle tasse sui rifiuti (TARI), ai sensi l'art. 1, commi dal 639 al 737, della Legge n. 147 del 27/12/2013

#### Visto


- Il D.Lgs. 267/2000;
- Il Regolamento comunale di contabilità;
- anche il parere positivo dato dal Responsabile del Servizio Finanziario e il parere del Responsabile del settore, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18/08/200 n. 267 così come modificato dal decreto legge 10/10/2012, n. 174 convertito nella legge 7/12/2012, n. 213;

#### si esprime

per quanto di competenza dell'Organo di Revisione e sulla base della normativa al momento vigente, riguardo i regolamenti Imu, Tasi e Tari, parere favorevole.

La verifica ha termine alle ore 13,05 circa previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL REVISORE UNICO  
Dott. Armando Tranquilli





**Oggetto : Approvazione Regolamento per l' applicazione delle tasse sui rifiuti (TARI).**

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità tecnica di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Fabrica di Roma, li 3/06/2014

**IL RESPONSABILE SETTORE  
FINANZIARIO  
F.to Giorgi Ivana**

---





Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
F.to Melissano Katia

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Zoppi Graziella

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio oggi 19 GIU. 2014 e vi rimarrà pubblicata per 30 giorni consecutivi fino al 29 LUG. 2014 ai sensi dell'art. 32 - comma 1° - legge n. 69 del 18/06/2009 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Zoppi Graziella

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19 GIU. 2014 ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000:

per decorrenza dei termini di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.Lgs. n. 267/2000. perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Zoppi Graziella

Per copia conforme all'originale

data 19 GIU. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Zoppi Graziella

---

---

F.to - Solo per le copie